



COMUNE DI SCHIAVON

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.1999, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2011 e con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 29.04.2013

Sommario

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione.....1 di strade, aree e spazi pubblici	1
Art. 2 - Oggetto del canone.....1	1
Art. 3 - Definizione di occupazione.....1	1
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi.....1	1
Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe.....1	1
Art. 6 - Tariffa base.....2	2
Art. 7 - Classificazione delle aree.....2	2
Art. 8 - Esclusione dell'applicazione del canone.....2	2
Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone.....3	3
Art. 10 - Occupazioni permanenti.....3	3
Art. 11 - Occupazioni temporanee.....3	3
Art. 12 - Occupazioni abusive.....4	4
Art. 13 - Pagamento del canone.....4	4
Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione.....4	4
Art. 15 - Aziende erogatrici di pubblici servizi.....4	4
Art. 16 - Responsabile.....4	4
Art. 17 - Domande di concessione.....4	4
Art. 18 - Concessione.....5	5
Art. 19 - Registro delle concessioni.....6	6
Art. 20 - Alterazione e manomissione del suolo.....6	6
Art. 21 - Revoca della concessione.....6	6
Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....6	6
Art. 23 - Norme finali.....7	7
Art. 24 - Norma transitoria.....7	7

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade Statali, Regionali e Provinciali che attraversano ai sensi dell'articolo 2, comma.7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 582.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazione di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'art. 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche nei periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento, alla tariffa base, indicata nell'Allegato "A" sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'Allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di € 10,33, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 6 - Tariffa base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in euro 25,82 a metro quadrato per le occupazioni permanenti e in euro 0,77 a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.
4. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 7 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in due categorie:
 - a) Piazze di Schiavon e Longa
 - b) Altre zone del territorio comunale.
3. La variazione della classificazione compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.

Art. 8 - Esclusione dell'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione del canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
 - c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - d. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - e. le occupazioni cimiteriali;
 - f. tende, fisse o retrattili;
 - g. balconi anche con verande;
 - h. accessi e passi carrai;
 - i. accessi ad impianti di distribuzione carburante;

- l. autovetture adibite al trasporto pubblico;
 - m. le occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del Comune.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività commerciali;
 - b. luminarie natalizie, addobbi, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f. occupazioni per effettuare traslochi;
 - g. occupazioni per piccoli lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore alle 24 ore;
 - h. occupazioni per attività di manutenzione del verde.

Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone

- 1. Per le occupazioni del suolo la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
- 2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
- 3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.

Art. 10 - Occupazioni permanenti

- 1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
- 2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 11 - Occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
- 2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al cinquanta per cento (50%).
- 3. Il canone non è dovuto dai titolari di posteggi nei mercati sperimentali di Schiavon e Longa con esclusione dell'utilizzo per occupazioni isolate.

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

Art. 13 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario avverrà mediante conto corrente postale o presso il tesoriere comunale.

Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 15 – Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 16 – Responsabile

1. Il Comune designa un Responsabile cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto Responsabile sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in marca da bollo all'Amministrazione Comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:

- a. le generalità del richiedente;
 - b. il codice fiscale o la partita IVA;
 - c. l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d. l'ubicazione dell'occupazione;
 - e. la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f. la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g. la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h. la durata dell'occupazione richiesta;
 - i. l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
4. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

Art. 18 – Concessione

1. L'atto di Concessione, rilasciato dal Responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente almeno:
 - a. il numero della concessione;
 - b. il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c. il codice fiscale o la partita IVA del soggetto occupante;
 - d. l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e. l'ubicazione dell'occupazione;
 - f. la dimensione dell'occupazione;
 - g. la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h. la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i. l'ammontare del canone dovuto;
 - j. i termini per il pagamento del canone.
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo di:
 - a. al concessionario di sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - b. rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c. di pulizia e igiene dell'area concessa;
3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
In particolare la superficie occupata potrà essere ridotta in occasione di fiere e mercati.
5. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni due (2) rinnovabili a richiesta senza ulteriore documentazione se non cambiano i presupposti e gli elementi originali.
6. Non è ammesso il rinnovo tacito e automatico della concessione.
7. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

8. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
9. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
10. Per le occupazione di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone. Per le occupazioni di durata superiore a 24 ore la concessione dovrà essere rilasciata entro cinque giorni dalla domanda.
11. Tutti gli oneri derivanti dal rilascio della Concessione sono a totale carico del concessionario.

Art. 19 – Registro delle concessioni

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero delle concessioni;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione, delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 20 - Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione.
Su di essa esprimeranno parere i Responsabili del Servizio Viabilità.

Art. 21 - Revoca della concessione

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto, delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - e) La violazione di norme di legge e regolamenti in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone.
3. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'art. 1 è soggetta, oltre al dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria del centocinquanta (150%) del canone dovuto.

2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dalla occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'art. 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del canone dovuto.
4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 23 – Norme finali

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima Concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
4. Le modifiche e le integrazioni successive entrano in vigore secondo le normative vigenti al momento della loro approvazione.

Art. 24 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, conduttore ed impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi è determinato forfaitariamente in euro 0,52 per utente.
2. in ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici, non può essere inferiore a euro 516,46.
3. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico prive di termine finale si intendono rilasciate fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Allegato A

TARIFFA BASE

EURO PER METRO QUADRATO

Occupazioni permanenti	25,82
Occupazioni temporanee	0,77

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

COEFFICIENTE MULTIPLICATORE

Piazze Schiavon e Longa	1,00
Altre zone del territorio diverse dai casi precedenti	0,75

VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITÀ' DELL'AREA

COEFFICIENTE MULTIPLICATORE

Fiere e Mercati	0,90
Aree a parcheggio	1,00
Occupazioni realizzate per esercizio dell' attività edilizia	0,50
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
Distributori di carburante	1,20
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,20
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per la durata eccedente le 24 ore.	0,20
Occupazioni realizzate per altre attività	1,00